



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N° 2 "GIUSEPPE DESSI"  
**VILLACIDRO**

Via Cavour 36 Tel 070/932030

mail [caic896003@istruzione.it](mailto:caic896003@istruzione.it) PEC [caic896003@pec.istruzione.it](mailto:caic896003@pec.istruzione.it)

---

**Circ. n. 83 del 19/11/2021**

**Al personale scolastico**

**p.c. al RSPP**

**p.c. Al Medico Competente**

**Al R.E.**

**Al Sito web**

**Oggetto: Fragilità e attivazione sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi del D.L. 19 maggio 2020, n. 34 - giudizi di idoneità, idoneità con prescrizioni e inidoneità temporanea in relazione al contagio.**

L'art. 83 d.l. 34 del 19 maggio 2020, i cui effetti sono prorogati fino al 31/12/2021, prevede che i datori di lavoro pubblici e privati assicurino la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti al rischio, in ragione dell'età, della condizione da immunodepressione e di una pregressa infezione da Covid-19 ovvero da altre patologie che determinano particolari situazioni di fragilità del lavoratore.

L'attività di sorveglianza sanitaria eccezionale si sostanzia in una visita medica sui lavoratori inquadrabili come "fragili" ovvero sui lavoratori che, per condizioni derivanti da immunodeficienze da malattie croniche, da patologie oncologiche, con immunodepressione anche correlata a terapie salvavita in corso o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell'età, ritengano di rientrare in tale condizione di fragilità.

Si ricorda che "il concetto di fragilità va dunque individuato nelle condizioni dello stato di salute del lavoratore rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto, anche rispetto al rischio di esposizione a contagio" (estratto da "Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia", a cura di Ministero dell'Istruzione, Istituto Superiore di Sanità, Ministero della Salute, INAIL, Fondazione Bruno Kessler, Regione Veneto e Regione Emilia-Romagna).

Tutti i lavoratori in servizio presso questa Istituzione Scolastica che ritengono di essere in condizioni di fragilità, dovranno richiedere al Dirigente Scolastico, preferibilmente entro il termine di sette giorni dalla data di pubblicazione del presente documento (entro il 26/11/2021) con una comunicazione (come da *ALLEGATO 1*) di essere sottoposti a visita da parte del Medico Competente / medico del lavoro INAIL all'indirizzo PEC [caic896003@pec.istruzione.it](mailto:caic896003@pec.istruzione.it), con annesso:

- tutta la documentazione sanitaria, preferibilmente rilasciata da strutture o professionisti sanitari appartenenti al S.S.N. o con esso convenzionati, utile a comprovare la sua condizione di "lavoratore fragile" e dovrà essere corredata da copia del proprio documento di identità in corso di validità.

Il suindicato canale, è concepito nel rispetto della normativa Privacy/GDPR.

Al fine di sistematizzare i flussi, si chiede il rispetto delle seguenti regole organizzative:

- oggetto della mail: indicare “Riservato Dirigente Scolastico - LAVORATORE “FRAGILE”;
- testo della mail: cognome, nome, data di nascita, codice fiscale, contatto telefonico e- mail del lavoratore.

#### Contenuti del giudizio medico-legale

All’esito della visita del Medico Competente / Medico del lavoro INAIL potranno derivare i seguenti esiti illustrati sinteticamente nella nota MI 1585 del 11/09/2020:

- Idoneità;
- Idoneità con prescrizioni;
- Inidoneità temporanea del lavoratore fragile in relazione al contagio.

Il medico esprime il proprio giudizio acquisita una descrizione dettagliata da parte del Dirigente Scolastico circa la mansione svolta dal lavoratore, circa l’ambiente di lavoro dove presta attività, circa le misure di prevenzione e protezione adottate nel DVR. Fornisce, in via prioritaria, indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentano soluzioni alternative.

Considerata la complessità della materia, si chiede di valutare anche l’ipotesi di un colloquio con il proprio Medico di Medicina Generale per un parere circa l’opportunità di presentare la richiesta di sorveglianza sanitaria eccezionale o ricorrere ad altri uffici di tutela come ad esempio quelli previsti dall’art. 26 c.2 e c.2 bis del D.L. 18/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27).

Riferimenti normativi:

- D.L. n. 18/2020D.L. n. 34/2020
- Nota MI 11 settembre 2020 n. 1585

Per ogni chiarimento il Dirigente Scolastico resta a disposizione.

A scopo puramente indicativo, si allega un elenco delle patologie croniche e delle condizioni di immunodepressione congenita o acquisita che possono configurare una condizione di maggiore sensibilità al contagio (*ALLEGATO 2*)

**Si precisa che la seguente procedura è suscettibile di modifiche, sulla base degli eventuali aggiornamenti ed indicazioni emanate dalle Autorità Competenti in materia.**

Si coglie l’occasione per porgere i più cordiali saluti.

La Dirigente Scolastica  
*Prof.ssa Marinella GIORRI*  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  
ai sensi dell'Art.3, comma 2, del D. L.vo n.39/1993

